



Città Metropolitana di Palermo

Il Segretario Generale

Ai Dirigenti

e, p.c.

Al Sindaco Metropolitan

Al Direttore Generale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO: Transazioni negli Enti Locali: organi competenti e parere del Collegio dei Revisori – Direttiva n. 1/2026

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale e contabile consolidato, si ritiene opportuno chiarire la disciplina applicabile in materia di transazioni stipulate dagli Enti Locali, con particolare riguardo all'organo competente e al coinvolgimento del Collegio dei Revisori dei Conti.

In via generale, la materia delle transazioni è riconducibile, in via residuale, tra le competenze dell'organo esecutivo, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio. Anche la Cassazione civile ha confermato che le delibere relative a eventuali transazioni di liti pendenti rientrano nella competenza dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo della forma scritta (cfr. Cassazione civile, sez. III, 2 febbraio 2005, n. 2072).

La competenza del Consiglio Comunale, invece, si manifesta esclusivamente nei casi in cui la transazione comporti spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, deliberazione n. 9/2005; Sezione Campania, parere n. 9/2005; Sezione Piemonte, parere n. 16/2007; Sezione Lombardia, parere n. 26/2008).

Come noto, l'articolo 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel delineare le attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, prevede espressamente che lo stesso sia chiamato ad esprimere il proprio parere anche in relazione agli atti di natura transattiva.

Sul punto, la Corte dei Conti ha inizialmente espresso un orientamento restrittivo, volto a circoscrivere l'obbligo di acquisizione del parere dell'Organo di revisione alle sole transazioni rientranti nella competenza dell'Organo consiliare (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il

Piemonte, deliberazione n. 345 del 25 settembre 2013). Tuttavia, non può non rilevarsi come la giurisprudenza contabile più recente abbia progressivamente superato tale rigorosa impostazione, valorizzando un'interpretazione maggiormente orientata ai principi di sana gestione finanziaria e di prudenza amministrativa.

In particolare, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 129/2017/VSGO, ha ritenuto “[...] *comunque utile segnalare l’opportunità, da parte dell’ente pubblico, di chiedere un parere all’Organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio, ove le stesse siano di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità*”.

Analogo orientamento è stato espresso dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo che, con deliberazione n. 343/2021/PAR, ha sottolineato come la decisione di procedere alla conclusione di un accordo transattivo integri una valutazione complessa, da compiersi con particolare prudenza e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, ritenendo auspicabile una forma di asseverazione delle scelte assunte da parte degli uffici tecnici, dell'Organo di revisione e, ove possibile, dell'Avvocatura dell'Ente.

Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, nonché in considerazione della natura delicata degli atti transattivi — che impongono all'Ente una valutazione attenta e prudente circa la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso agli stessi — si ritiene doveroso invitare le SS.LL. a trasmettere all'Organo di revisione tutti gli schemi di transazione che si intendono stipulare nell'interesse dell'Ente, aventi un valore indicativamente superiore a euro 10.000, indipendentemente dall'organo competente alla relativa approvazione.

Resta, in ogni caso, fermo che, al di là della soglia meramente indicativa sopra menzionata, la valutazione circa l'opportunità di richiedere il parere dell'Organo di revisione in relazione alle transazioni non di competenza consiliare è rimessa a una ponderata e responsabile valutazione dei Dirigenti, con riferimento ai concetti di “particolare rilievo” e di “notevole entità” richiamati dalla giurisprudenza contabile.

Contestualmente, si invita il Dirigente della Direzione Ragioneria Generale a valutare l'opportunità di procedere a una modifica e integrazione del Regolamento di contabilità, al fine di ricomprendere espressamente, tra le funzioni del Collegio dei Revisori di questo Ente, anche l'espressione del parere sugli accordi transattivi non rientranti nella competenza consiliare, di importo superiore a euro 10.000, ovvero di diverso importo che si riterrà maggiormente congruo e coerente con l'assetto organizzativo e ordinamentale di Questo Ente.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Francesco Mario Fragale